



La Maona

PROPOSTA

**Statuto speciale di Costituzione
della Città Metropolitana di Genova**



FEBBRAIO 2012

Indice

| | | |
|--|-----------|-----------|
| Finalità di ordine generale | p. | 4 |
| 1. Una scelta strategica: la città metropolitana | p. | 5 |
| 2. All'insegna delle discontinuità | p. | 6 |
| 3. Il rovesciamento dei rapporti di potere tra società civile e istituzioni e apparati pubblici | p. | 7 |
| 4. Il federalismo quale via di uscita alla crisi dello Stato. | p. | 9 |
| 5. Fondamenti di uno Stato misto, ovvero delle Autonomie | p. | 10 |
| 6. Liberi Comuni, Magnifiche Comunità, Città Metropolitana | p. | 12 |
| 7. La Magnifica Autorità portuale | p. | 13 |
| 8. Il Sindacatori | p. | 13 |
| 9. L'urgenza del federalismo fiscale | p. | 14 |
| 10. Riduzione dell'intervento pubblico e ruolo della cittadinanza attiva | p. | 15 |
| 11. Iniziativa legislativa popolare e referendum | p. | 16 |
| 12. Le tappe della contrattazione politica | p. | 17 |
| 13. I rapporti con le altre Autorità | p. | 17 |
| 14. Nota metodologica | p. | 18 |

Statuto speciale di Costituzione

| | | |
|--|-----------|-----------|
| Preambolo | p. | 18 |
| Titolo I - Disposizioni generali | p. | 20 |
| Titolo II - La Città Metropolitana | p. | 22 |
| Capitolo I - Le competenze | p. | 21 |
| Capitolo II - Gli organi | p. | 23 |
| Capitolo III - L'Assemblea Generale | p. | 24 |
| Capitolo IV - Il Governatore | p. | 24 |
| Capitolo V - La Dieta | p. | 25 |
| Capitolo VI - I Sindacatori | p. | 26 |
| Titolo III - Le autonomie | p. | 26 |
| Capitolo I - I Liberi Comuni | p. | 26 |
| Capitolo II - Le Magnifiche Comunità | p. | 26 |
| Capitolo III - Il Magnifico Consorzio del Porto | p. | 27 |
| Titolo IV - L'iniziativa legislativa popolare | p. | 26 |
| Titolo V - Disposizioni finanziarie | p. | 27 |
| Titolo VI - Revisione dello Statuto | p. | 28 |
| Titolo VII - Disposizioni transitorie | p. | 30 |

FINALITA' DI ORDINE GENERALE

- 1) ridurre il numero e riqualificare le funzioni delle sedi istituzionali, evitando quanto successe nel passato, quando le regioni furono *aggiunte* alle province e alle prefetture e quando la Corte Costituzionale fu *aggiunta* alla Corte di Cassazione;
- 2) non procedere alla predisposizione di un modello standard per tutte le città metropolitane, ma salvaguardare le specificità di ciascuna di esse;
- 3) provocare una cesura nell'ordinamento costituzionale esistente, innovandolo in senso federale, in base al principio di sussidiarietà;
- 4) assottigliare il ceto dei politici di professione, oggi troppo numeroso e di bassa qualità;
- 5) ridurre le dimensioni della spesa pubblica;
- 6) favorire il recupero dell'identità storica e culturale di Genova;
- 7) dare rilievo costituzionale all'Autorità portuale quale parte integrante della Città Metropolitana;
- 8) promuovere l'accorpamento dei piccoli comuni recuperando un antico modello istituzionale, le Magnifiche Comunità, in vita fino alla fine del Settecento;
- 9) rendere porosa la struttura della Città Metropolitana per aprirla alle intese con le altre città metropolitane, con le città porto del Mediterraneo e con gli enti sovranazionali europei;
- 10) allargare il diritto al voto a tutti i residenti da almeno cinque anni;
- 11) riconoscere il valore sociale del lavoro, della libertà d'impresa e della solidarietà attiva

1 – Una scelta strategica, la Città Metropolitana

Viene sempre più avvertita la necessità di dare vita ad un vasto movimento che si proponga di avviare una nuova fase della storia repubblicana simile a quella della Resistenza, che fu ispirata dall'idea di costruire un nuovo ordinamento basato sulle libertà e sul rispetto dei diritti dei singoli, delle comunità e delle imprese, ma anche dalla convinzione che fosse necessaria una mutazione della morale collettiva, rifondandola sulla responsabilità individuale e sulla partecipazione alla gestione della cosa pubblica.

Si avvertono invece sempre più i rischi di affidarsi ad un potere gerarchicamente sovraordinato alla società e cresce il disincanto sul ruolo di un capo carismatico che pensi e decida per tutti e su tutto.

Si è rafforzata l'idea di un'architettura di poteri pubblici policentrica radicata sul territorio perché adatta ad una società, quale quella ligure, che è sempre vissuta sulle attività marittime e portuali, che per loro natura sono allergiche al centralismo burocratico, privilegiando la libera contrattazione tra imprese, poteri pubblici e organizzazioni dei lavoratori.

Quando lo Stato svolge un ruolo di mediatore universale, occupando ogni spazio della società, provoca degli oneri che risultano insopportabili per le finanze pubbliche, sicché l'Italia dovrà scapitozzare buona parte degli apparati burocratici esistenti, riducendone i costi, unica strada percorribile per ridurre l'enorme disavanzo pubblico.

In una Regione dallo scarso peso politico quale è la Liguria, perché allora non puntare con tutte le forze sulla creazione di una città metropolitana, quale occasione straordinaria per far dimagrire la mano pubblica, facendola uscire dal cono d'ombra in cui i partiti l'hanno nascosta da anni, e perché allora non addivenire alla stesura di uno **statuto speciale della Città Metropolitana che riduca lo spazio d'azione della mano pubblica, liberando la città e il suo porto dalla ragnatela opprimente del diritto amministrativo?**

A fronte della drammaticità di una crisi che colpisce tutti, occorre un'impennata di fierezza, una volontà di rabbioso riscatto, possibile solo risvegliando la coscienza civile dei genovesi. Si richiede una vera e propria rivoluzione culturale che apra la strada verso quella società *liquida* proposta da Zygmunt Bauman, o quella immaginata da Giuseppe De Rita, che non esiti a lottare contro la *mucillagine* sociale, il cesarismo carismatico e il qualunquismo della chiacchiera.

In *primis*, occorre liberare l'intera società ed il suo porto dal diritto amministrativo, sterilizzando i poteri dei TAR, del TAR del Lazio, della Corte dei conti e del Consiglio di Stato, rendendo certi i diritti dei singoli e delle imprese, liberando altresì le capacità e la dedizione al bene comune di tanti pubblici funzionari. Poi occorre sopprimere enti e società che non

svolgono alcuna funzione utile, dalle Province alle Comunità Montane e alle tante spa o enti di diritto pubblico creati dallo Stato, dalle Province e dai Comuni, con il solo scopo di ampliare il potere delle caste burocratica e politica.

Si tratta di colpire un sistema di potere che è deciso a conservare i propri privilegi e il proprio *status*, affrontandolo a livello costituzionale e concentrando il fuoco sul settore marittimo-portuale, periferico rispetto al potere della burocrazia romana, nel quale imprenditori e lavoratori appaiono più refrattari alle lusinghe del burocratismo.

Ma si tratta altresì di coinvolgere il cosiddetto *terzo pilastro*, ossia il mondo del *no profit*, affinché si proponga quale spina dorsale di un nuovo *welfare* che pur non intaccando i diritti acquisiti dei lavoratori, sappia catturare l'adesione di chi è disponibile a lasciarsi coinvolgere in un progetto di partecipazione attiva, specie nel delicato settore della domanda e dell'offerta di lavoro, che non può essere abbandonato alle sole regole del mercato, visto che tra domanda e offerta esisterà sempre un insuperabile iato temporale.

2 - All'insegna della discontinuità

La stesura di un inedito Statuto della Città metropolitana di Genova può essere affrontata secondo due ottiche opposte ; o si assicura una continuità ideale e pratica con l'assetto istituzionale fino ad oggi sperimentato, decidendo solo degli indirizzi tecnico-giuridici che non vadano al di là di quella costituzione materiale che costituisce l'autentica e unica esperienza del personale politico e amministrativo nazionale e locale, oppure si travalica questo spartiacque.

Se le città sono state l'ambiente ideale dove si è espressa la *civitas* democratica, con i suoi diritti e le sue libertà e che rappresenta tuttora l'*humus* su cui impiantare un ulteriore progresso spirituale della società, allora occorre fare delle città italiane un bastione a difesa di nuove libertà e di un corretto funzionamento degli apparati pubblici. In anni in cui la società si sta faticosamente adattando ad un brusco mutamento del sistema economico provocato dall'irruzione di una globalizzazione dei mercati che è penetrata, con cadenze fin troppo accelerate, nei suoi gangli più nascosti, e sta faticosamente affrontando una crisi finanziaria che purtroppo è ancora ai suoi primi passi, Genova, ma con lei anche la Liguria, conclusa una ristrutturazione delle basi produttive che ha provocato non poche tensioni sociali, si è fermata in una situazione di stallo che non permette di mettere a frutto l'intelligenza, la capacità di darsi da fare, la tenacia e lo spirito parsimonioso dei suoi abitanti.

Poiché non è più il capitale fisso ad incorporare gli uomini in giganteschi impianti industriali, ma sono gli uomini ad incorporare i mezzi di produzione che consistono nelle loro doti mentali e nelle loro conoscenze, per

Genova e la Liguria l'obiettivo prioritario è permettere a questo prezioso patrimonio di manifestarsi senza chiedere alcunché a chicchessia.

Diventa allora indispensabile rendere le istituzioni e gli apparati pubblici porosi nei confronti di questa potenzialità oggi solo parzialmente messe in campo, senza peraltro smarrire per strada i valori di un'antica e peculiare civiltà, di un raffinato stile di vita e di un ricco tessuto di esperienze democratiche.

Se la Nazione italiana vuol mantenere un proprio spazio tra i Paesi che avvertono la responsabilità di difendere conquiste democratiche e diritti di cittadinanza ormai consolidati, spetta alle forze politiche comprendere che lo Stato deve fare un passo indietro, nell'intento di favorire le capacità creative della società civile. Il sistema imprenditoriale, l'associazionismo solidaristico ed i vari mondi vitali che sono radicati nella società, stanno prendendo coscienza del valore della loro azione e respingono una loro subalternità nei confronti di apparati pubblici che appaiono tanto dispersivi nell'uso delle risorse materiali e morali messe a disposizione dalla società.

Un rovesciamento tanto significativo dei rapporti tra società civile ed ordinamenti, scalza alle radici la struttura di potere piramidale degli apparati ed il loro operare a cascata, dal centro verso le periferie, e viene messo in discussione il principio di gerarchia, ormai estraneo alla cultura decisionale delle imprese, delle famiglie e delle associazioni, sempre più irrorata dai sistemi informatici a rete.

Rendere porose le istituzioni e i loro apparati verso le comunità, non costituisce solo una risposta tecnica per migliorarne le prestazioni, ma una scelta di civiltà giuridica e politica. Qui soccorre il principio di sussidiarietà, spesso solo verbalmente invocato, in base al quale i compiti della mano pubblica devono essere espletati dall'autorità più prossima al territorio e da quella che si mostra più aperta all'interesse collettivo da soddisfare.

Saranno, poi, rimessi alle autorità di livello via via superiore, solo quei compiti che le autorità di livello inferiore non possono adempiere per mancanza di risorse materiali o umane. Si tratta, comunque di un riordino di poteri che procede dal basso verso l'alto e non dall'alto verso il basso, affinché non si debba più affidare ad alcuna pubblica autorità quanto può essere adeguatamente svolto dalla società civile.

Solo sperimentando nuovi spazi di libertà individuali e collettivi, è possibile radicare più a fondo la democrazia in un Paese che, negli anni a venire, sarà coinvolto da trasformazioni non meno profonde di quelle cui abbiamo assistito in questi ultimi anni.

3 - Il rovesciamento dei rapporti di potere tra società civile ed istituzioni

Il sistema costituzionale ed amministrativo italiano risulta asimmetrico, nel senso che gli interessi pubblici sono predominanti sugli interessi privati e nel senso che la sovranità non appartiene al Popolo, né agli eletti alle cariche

pubbliche che lo rappresentano e lo governano, ma agli apparati dello Stato.

Nella dinamica delle pratiche politiche, le regole scritte e concordate dalla Comunità nazionale vengono aggirate e manipolate, sicché la sovranità popolare viene svuotata da un sistema di norme e procedure gestite dalla burocrazia. Illuminante al riguardo il giudizio formulato oltre un secolo fa da Giuseppe Rensi ne "I governi di ieri e di domani" un libretto edito nel 1902: "E' la burocrazia, il corpo degli impiegati, che costituisce il vero governo; perché è essa che viene in diretto contatto coi cittadini, che traduce in pratica quotidiana i principi direttivi formulati in modo generale dai più alti enti governativi e che può, dunque, effettivamente, per gran parte interpretare e misurare a suo beneplacito la portata e l'efficacia di quei principi".

Occorre allora rovesciare l'ordine delle priorità per riconsegnare la sovranità a chi ne detiene il titolo, ossia il Popolo. Purtroppo è diffusa l'idea che ciò che è pubblico offra più garanzie nel difendere l'interesse collettivo dell'azione dei privati, in quanto si ritiene che le autorità dovrebbero operare secondo criteri di equità, al di sopra dei comportamenti egoistici dei singoli, delle associazioni e delle imprese.

Purtroppo nella realtà, i poteri e gli interessi degli apparati pubblici vengono privilegiati rispetto ai diritti dei cittadini, sicché una riforma in senso autonomista non può che proporsi una legittimazione capovolta. Saranno infatti i cittadini, quale corpo politico detentore della sovranità, a delegarla agli eletti alle cariche pubbliche, non ad altri, ossia agli apparati.

Spetta quindi alle forze politiche comprendere che lo Stato debba fare un passo indietro, per favorire le capacità creative della società civile, nel rispetto dei diritti individuali e delle collettività.

A seguito della rivoluzione informatica, anche un singolo individuo della periferia più lontana, se dotato delle opportune strumentazioni informatiche, dispone di informazioni sufficienti per avvertire quanto sia gravosa l'imposizione fiscale e quanto misera sia la quantità e la qualità dei servizi pubblici di cui può fruire, e per comprendere quanto sia precario il proprio *status* nei confronti di quello dei cittadini di altri Paesi europei. Quel cittadino sarà spinto a chiedere alla mano pubblica efficienza e rigore, facendo così emergere le carenze di poteri decisionali degli eletti e la mancanza di tutela dei suoi diritti e dei suoi interessi. Non si tratta quindi solo di formulare delle risposte tecniche atte a migliorarne le prestazioni della mano pubblica, ma di affermare una scelta di civiltà giuridica e politica.

Qui davvero soccorre il principio di sussidiarietà, in base al quale un compito pubblico deve essere espletato dall'autorità più prossima al territorio e da quella più sensibile all'interesse collettivo da soddisfare. Saranno, rimessi poi alle autorità di livello via via superiore, solo quei compiti che le autorità di livello inferiore non possono adempiere per mancanza, o insufficienza, di risorse materiali o umane. Si tratta, dunque, di assegnazioni che procedono dal basso, non dall'alto, sicché non potrà venire affidato ad alcuna pubblica autorità quanto potrà essere più agevolmente e più adeguatamente ottenuto

con autonome iniziative e con transazioni private nell'ambito della società civile.

Solo sperimentando nuovi spazi di libertà individuale e comunitaria, è quindi possibile radicare più a fondo la democrazia in un Paese che sicuramente negli anni a venire sarà percorso da trasformazioni che risulteranno non meno profonde di quelle a cui fino ad oggi abbiamo assistito

4 - Il federalismo quale via di uscita dalla crisi dello Stato

In questi anni a cavallo tra due Millenni, l'affermarsi di un forte bisogno di federalismo si spiega in quanto viene ritenuto l'unico assetto istituzionale capace di conciliare il sempre più diffuso desiderio delle comunità e dei singoli individui di sentirsi sovrani in casa propria, ma anche di essere partecipi ai processi di integrazione europea in quanto il federalismo è ritenuto capace di conservare i vantaggi degli Stati di piccole dimensioni, saldandoli all'integrazione ad un sistema politico di ampiezza continentale.

Nella sua grande maggioranza, il Popolo Italiano non intende creare delle barriere che lo isolino dalla Comunità internazionale, o dai mercati in vista di ulteriori processi di integrazione sovranazionale. Infatti, ha mostrato ripetutamente di gradire l'integrazione dell'Italia nell'Unione europea, nonché l'inserimento dell'economia italiana nei mercati mondiali; ma ha anche mostrato di gradire il recupero delle proprie arcaiche radici e la rivalutazione dei costumi e di quegli stili di vita che fanno parte della tradizione.

Il federalismo, offrendo un'alternativa all'attuale modello di Stato basato sul rapporto di dipendenza delle periferie nei confronti del centro, propone un modello *a matrice*, se si vuol usare il lessico dell'informatica, o *piatto*, se si vuol usare il lessico usato agli inizi del Novecento da uno dei precursori del federalismo, Silvio Trentin, un modello più funzionale di quello esistente.

Attraverso il federalismo è possibile rivalutare un ventaglio amplissimo di esperienze e di tradizioni oggi nascoste nelle pieghe della sensibilità collettiva, ma che non sono affatto estinte, neppure dopo due secoli di Stato unitario e centralistico. Con una riforma in senso federalista degli ordinamenti, si consentirebbe di ridare valore e visibilità a una ricchezza culturale su cui è possibile contare per radicare nelle collettività delle istituzioni rinnovate e per proporre nel contesto internazionale quelle identità culturali nazionali che nel passato hanno costituito un punto di riferimento per i popoli dell'intero pianeta.

Nello stesso tempo, il federalismo, consentendo pari dignità alle diverse sedi istituzionali, mostra che la legittimità non promana affatto dallo Stato, ma dalle Comunità e fa quindi perno sui cittadini, a pieno titolo riconosciuti come fonte vera della sovranità.

Così è possibile tracciare una pubblica amministrazione **leggera e a**

portata di mano, sensibile al coinvolgimento dell'associazionismo, poco onerosa ed efficiente, in grado di consentire agli eletti di decidere in tempi congrui e a costi contenuti, nella certezza del diritto e nel rispetto delle obbligazioni sottoscritte.

Nel grande oceano delle transazioni planetarie, non c'è posto per un'amministrazione onerosa, lenta, abbacinata dal mito della centralità delle procedure, disattenta nei confronti dei diritti dei cittadini e degli operatori economici, se non addirittura limitativa delle loro libertà.

Già oggi la mano pubblica costituisce un differenziale negativo che penalizza le capacità concorrenziali delle imprese che operano oltre i confini nazionali, sicché una riforma in senso federalista dello Stato costituisce una risorsa in più capace di aumentare la competitività del sistema Italia. Già adesso riescono ad imporsi nei mercati quelle imprese che fanno parte di un sistema operativo in cui hanno un ruolo determinante un'offerta di infrastrutture e di servizi adeguata da parte delle pubbliche amministrazioni.

Per di più, poiché nei mercati globali, si è ormai imposto il sistema giuridico ed amministrativo anglosassone, basato su una *common law* incentrata sul primato della formazione spontanea di regole a lungo praticate nella società, nata nelle civiltà marittimo-portuali storicamente conosciute, si pensi allo *jus commune* dei mercanti. A Genova, che dovrà sempre più inserirsi nei mercati mondiali, occorrerà che il sistema giuridico del porto venga governato da un sistema giuridico-amministrativo competitivo nei confronti di quello anglosassone. Solo dalle occasioni che si offriranno nei mercati planetari, le comunità del Genovesato avranno la concreta possibilità di perseguire nuovi redditi indispensabili per sostenere un'organizzazione economica e sociale tanto complessa e raffinata quale quella attuale.

Per di più, uno Stato pesante, inefficiente e lontano dagli interessi della società, per funzionare, provoca comunque dei costi talmente gravosi da imporre tributi elevati e procedure inutilmente complicate, al punto da imbrigliare la libera iniziativa e da intralciarne lo slancio innovativo.

Già oggi si assiste ad una preoccupante perdita di competitività delle imprese italiane sui mercati europei ed extraeuropei, come ha documentato un seminario organizzato dalla Fondazione Agnelli e dalla Fondazione Nord Est, perdita che costituisce il principale ostacolo al rilancio del PIL.

5 - I fondamenti di uno Stato misto, ovvero delle Autonomie

Proporre un modello istituzionale funzionale alle necessità del Genovesato, comporta non solo la piena consapevolezza del valore dell'Autonomia, ma anche l'accettazione della convivenza, entro un unico ordinamento, di vari gradi e di varie forme di Autonomia. Si tratta di porre in essere un insieme di parti tra loro interrelate, la cui unità d'azione risulta dalla competizione dinamica delle sue componenti. Genova quale Città Metropolitana disporrà di un grado di autonomia non desunto da schemi

astratti, ma giudicato adeguato alle proprie accertate risorse.

Lungo quest'ottica, ogni Città Metropolitana prevista dalla legge, verrebbe sciolta dal legame di subordinazione nei confronti di un qualsiasi percorso decisionale imposto dal Parlamento, nonché dal sincronismo dei tempi tra gli iter che ogni città metropolitana adotterà. Il riconoscimento dell'autonomia di diverse entità territoriali conviventi entro un unico ordinamento assumerebbe quindi valore costituzionale e verrebbe a permeare di sé lo stesso Stato nazionale, che assumerebbe la forma di Stato misto, caratterizzato da una asimmetria che preveda non solo diverse vie di accesso, ma anche strutture istituzionali non standardizzate. Il che non contrasta con la piena accettazione della Nazione e di un ordinamento Statale altamente efficiente proprio perché orientato al federalismo.

Né si deve temere la pluralità degli ordinamenti, in quanto proprio la storia delle comunità italiane mostra quanto esse siano state capaci di conquistare, quando erano libere, vertici di benessere e creatività nelle arti di così elevata qualità che hanno avuto pochi confronti nel mondo. Le diseguaglianze tra ordinamenti portano alla loro competizione, il che non esclude la solidarietà, ma, al contrario, li rende compatibili con le libertà e la promozione sociale di tutti.

Se si guarda al Genovesato, una riforma della mano pubblica segnata da una forte carica di discontinuità con la routine, appare ancor più cogente che altrove. Già oggi la società genovese è sospinta a trovare nuove occasioni di reddito al di là dei confini nazionali ed europei, in quel mondo di traffici sulle lunghe distanze, di transazioni commerciali, di servizi alla persona, di produzioni ad alta tecnologia in cui, nei secoli passati, le imprese locali hanno conosciuto cospicue affermazioni. Allora, o le istituzioni pubbliche cambiano pelle, oppure parte dell'imprenditoria sarà espulsa dai mercati, o dovrà trasferirsi altrove, il che in parte è già avvenuto per tante imprese presenti nei traffici marittimi, nella logistica e nei servizi. Risulterà vincente la forza concorrenziale delle imprese di quegli Stati che hanno saputo diventare efficienti.

Il Genovesato è un territorio con una superficie molto modesta, in cui lo sfruttamento delle risorse naturali è sempre stato arduo e poco remunerativo e in cui la popolazione si è accentrata lungo le coste, lasciando quasi deserte le dorsali appenniniche, che pure ne costituiscono la parte più consistente. Vista queste caratteristiche geo-demografiche, il Genovesato ha la necessità di darsi uno Stato *leggero* sicché può fare a meno di un livello decisionale e burocratico, nato negli anni Venti dell'Ottocento per assicurare il controllo militare dell'intero territorio, quello provinciale. Poiché anche gli organi periferici dello Stato sono organizzati su base provinciale, rendendo onerosa l'amministrazione e complicando le procedure, vengono vissuti dalle collettività come un mero ostacolo burocratico.

Qui sovviene il pensiero di Luigi Einaudi che in un saggio del 1944 così si è espresso "Occorre uno Stato vero e vivente che tragga la sua vitalità dalle

unità che tutti conoscono e amano: la famiglia, il comune, la vicinanza e la regione e che è guidato da una classe politica formata col provare e riprovare, attraverso fallimenti e successi. Sia che si conservi la provincia, sia che la si abolisca perché ente artificioso, antistorico e antieconomico e la sostituisca con il distretto, o collegio di vicinanza, unità più piccola, raggruppata attorno alla cittadina, al grosso borgo di mercato dove convergono per i loro interessi e i loro affari gli abitanti dei comuni dei dintorni e dall'altra con la regione storica.”

6 - Liberi Comuni, Magnifiche Comunità, Città Metropolitana

La nuova architettura dell'Autonomia della Città Metropolitana trova il proprio fondamento nei Liberi Comuni, dotati, ciascuno, di uno Statuto di Autonomia. Certamente il loro numero è eccessivo, accolgono una popolazione spesso ridotta; tuttavia i Comuni hanno rappresentato non solo il simbolo di identità comunitarie ricche di valori e tradizioni, ma hanno anche costituito un riferimento istituzionale per secoli garante del rispetto, anche simbolico, di tutti i cittadini nei confronti delle autorità superiori. Perciò occorre garantirne la presenza, sia nel caso in cui facciano parte integrante della Città Metropolitana, sia nel caso che facciano parte di una **Magnifica Comunità** costituita per gestire al meglio i servizi collettivi e per governare al meglio ambiti territoriali sufficientemente estesi.

Ogni Magnifica Comunità avrebbe un suo rappresentante nella Dieta, l'organo decisionale della Città Metropolitana, eletta dall'Assemblea Generale e retta da un Governatore scelto dagli elettori. Le Magnifiche Comunità potrebbero essere di Recco, Rapallo, Chiavari, Lavagna, Sestri Levante, Cogoleto, Arenzano, Busalla, Torriglia e Masone. Le Magnifiche Comunità verrebbero a sommare i poteri oggi assegnati alla Provincia con quelli delegati ad essa dalla Regione Liguria o dai Liberi Comuni, favorendo così una riorganizzazione istituzionale secondo un modello *a matrice*, o *piatto*.

In questo ordinamento, la forza connettiva del sistema non è data dal rapporto di subordinazione delle sue diverse parti nei confronti di un centro egemone, ma dalla loro stretta interrelazione. Così riformato, l'ordinamento del Genovesato diventerebbe poroso nei confronti delle reti informatiche, all'interno delle quali non esiste un centro di riferimento, che sono in realtà un insieme di scambi di informazioni, di messaggi oltre che di momenti decisionali.

Per la sua stessa forma di governo, le Autonomie svolgeranno un potente ruolo di stimolo nei confronti delle organizzazioni della società civile, sospingendole a ridefinire le proprie rappresentanze abbandonando modelli organizzativi tratti dal modello provinciale oggi esistenti.

7 - Una Magnifica Autorità portuale

Il porto verrebbe a far parte della Città Metropolitana sulla base di un modello organizzativo in buona parte desunto dalla legge 12 febbraio 1903 istitutiva del Consorzio Autonomo del Porto di Genova e dal regolamento attuativo del 25 giugno dello stesso anno. Con tali atti il Governo dell'on. Giovanni Giolitti aveva costituito tramite una legge di chiara impronta federalista un ente autonomo per gestire il Porto di Genova, nonché per realizzare le opere pubbliche che ne garantissero competitività e sviluppo.

Il porto verrebbe così amministrato da un nuovo Consorzio autonomo, il cui ruolo verrebbe parificato a quello delle Magnifiche Comunità, con la finalità di provvedere alla gestione delle attività e dei servizi portuali e di realizzare tutte le opere pubbliche all'interno del proprio ambito, ma anche localizzate nel territorio della Città Metropolitana, o della Regione Liguria o delle Regioni contermini, ma considerate determinanti per il funzionamento del porto da una decisione dell'Assemblea Generale della Città Metropolitana, sentite le autorità dei territori coinvolti.

Il Consorzio verrebbe formato da un Presidente, eletto dall'Assemblea consortile, da un rappresentante delle Città Metropolitane di Genova, di Milano e di Torino, da un rappresentante della Regione Liguria, delle Ferrovie dello Stato, delle Dogane, del Genio Civile, delle Camere di Commercio di Genova, Milano e Torino, da un lavoratore delle Compagnie Portuali e uno del sindacato più rappresentativo.

Il Consorzio si doterà tramite decisioni prese dall'Assemblea Generale, di un Comitato esecutivo, di un direttore generale, di revisori tecnici e contabili, mentre la gestione finanziaria verrà assicurata attraverso l'approvazione di bilanci annuali che prevederanno le entrate assicurate dalla partecipazione a imposte e tasse erariali, da imposte decise dalle tre Città Metropolitane, dalle tre Camere di Commercio, dalla Magnifiche Comunità o dai Liberi Comuni e da ogni altro reddito, provento e credito di qualsiasi natura che il Consorzio ha diritto di esigere in virtù delle disposizioni decise dagli enti che partecipano al Consorzio.

8 - I Sindacatori

I difensori civici inseriti di recente nella legislazione regionale non hanno dato gli esiti su cui molti avevano sperato, ma altrettanto hanno deluso gli ordinamenti di controllo dello Stato, dal Consiglio di Stato alla Corte dei conti, dal Tar del Lazio ai Tar regionali, che rappresentano più spesso dei vincoli che bloccano la crescita delle comunità, che strutture capaci di colpire sprechi e malversazioni di politici e di funzionari. Allora si è pensato di recuperare l'organo principe di controllo dell'antica Repubblica di Genova, i Sindacatori Ordinari o Supremi, a seconda dell'ambito delle loro competenze.

In armonia con le intime convinzioni dell'epoca, si riteneva che

chiunque rivestisse un pubblico incarico, dovesse essere ritenuto un potenziale prevaricatore, sicché era stato previsto un organo, a disposizione dei cittadini e delle comunità che, quale parte integrante dell'ordinamento repubblicano, potesse agire in difesa dei diritti dei piccoli, nonché della trasparenza e della correttezza dei comportamenti degli amministratori e dei pubblici dipendenti.

Poiché ogni provvedimento discrezionale della pubblica amministrazione deve essere corredato da una congrua motivazione e poiché viene riconosciuto ai cittadini della Città Metropolitana il diritto di accedere agli atti amministrativi e ai documenti anche durante i procedimenti, poiché ogni procedimento amministrativo deve essere concluso in termini brevi e tassativi, al Sindacatore verrebbe riconosciuto il diritto di far osservare agli amministratori il rispetto della buona amministrazione, ma anche di sanzionare i comportamenti che abbiano danneggiato l'amministrazione o conculcato dei diritti dei cittadini.

I Sindacatori sarebbero quindi i garanti dei cittadini nei confronti della pubblica amministrazione della Città' Metropolitana, delle Magnifiche Comunità e dei Liberi Comuni e le loro competenze dovranno essere fissate da una legge *speciale* approvata dall'Assemblea Generale a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

9 - L'urgenza del federalismo fiscale

In ogni sistema politico una delle questioni di maggior rilievo, è l'individuazione dell'organo cui spetta il potere di rastrellare le entrate tributarie e farne l'uso più opportuno. In un sistema basato sulle Autonomie, la gestione dei tributi e l'uso delle risorse erariali e di ogni altra entrata, specie quelle derivanti dalla gestione dei beni demaniali, in base al principio di sussidiarietà, deve essere affidato alla Città Metropolitana o per sua delega, ai Comuni, o alle Magnifiche Comunità, nell'ambito delle disposizioni generali dello Stato Italiano e del suo articolato sistema di Autonomie costituzionalmente garantite.

Si vuol così porre rimedio al pessimo funzionamento degli apparati statali, che si evidenzia a tutto tondo sia dal degrado e dallo scarso rendimento dei beni demaniali, sia dalle abnormi dimensioni del debito pubblico e del contenzioso fiscale, occorre affidare la gestione delle risorse erariali al sistema delle Autonomie. Allora le autorità della Città Metropolitana, delle Magnifiche Comunità e dei Liberi Comuni dovranno assumersi la responsabilità della correttezza ed efficacia del loro impiego e dell'equilibrio tra risorse disponibili e spesa pubblica, rendendo responsabili gli amministratori inadempienti.

La Regione Liguria dovrà poi contrattare con lo Stato, in sede di Conferenza Governo-Regioni-Autonomie, la quota che dovrà essere versata per sostenere le gestioni statali residue e per aiutare le Regioni meno favorite.

Rimangono esclusi dalla gestione delle Autonomie i beni demaniali

funzionali all'organizzazione della difesa e della protezione civile, nonché i diritti di concessione dei beni rimasti nella disponibilità degli apparati centrali.

Poiché la Regione riconosce nell'impresa e nell'iniziativa dei singoli cittadini il ruolo di motore primario dell'economia e ne valorizza quindi lo spirito di iniziativa e le potenzialità innovative, occorrono dei vincoli che non consentano agli organi dello Stato, delle Regioni e delle Autonomie di spendere oltre le possibilità offerte dal PIL nazionale, sottraendo così risorse preziose per la crescita dell'imprenditoria.

Inoltre occorrerà che vengano posti dei vincoli che indirizzino la spesa pubblica verso l'investimento in quelle infrastrutture, o in quei servizi, che sono in grado di mobilitare risorse presenti nelle collettività. Le imposte che verranno stabilite dal Consiglio generale, dalla Dieta e dai Consigli comunali, dovranno comunque riconoscere il diritto al profitto e il criterio di proporzionalità tra reddito prodotto e tributo, nel rispetto dei diritti della persona e delle necessità di accumulazione delle imprese.

Per aprire in tempi rapidi la strada verso il federalismo fiscale, occorrerà affrontare la gestione delle risorse tributarie prelevate nell'ambito dei porti. E' infatti indispensabile ottenerne fin da subito una parziale *devolution*, visto che sia le autonomie catalane, sia le sedi decentrate dello Stato francese, in diretta concorrenza con i porti liguri, consentono un ampio uso delle risorse tributarie rastrelate nei porti per accrescere la loro competitività, tamponando le condizioni di svantaggio dei porti liguri rispetto ai porti spagnoli e francesi.

Per le loro dimensioni finanziarie, rappresenterebbero un volano che permetterebbe di finanziare la progettazione e la realizzazione della rete infrastrutturale dei porti liguri, oggi tanto insufficiente da erodere la loro forza concorrenziale, ma anche dell'intera dell'imprenditoria del settentrione. Se si disporrà in tempi brevi di una rete infrastrutturale efficiente, sarà possibile anche accrescere le esportazioni di beni e di servizi, permettendo un aumento del reddito prodotto e delle entrate tributarie, dando respiro al bilancio dello Stato.

Comunque, socorrerà agli amministratori dei porti liguri, l'esempio di forza morale e di competenza degli antichi amministratori della Repubblica di Genova, sempre alla ricerca dell'equilibrio tra entrate ed uscite di ogni organizzazione pubblica e privata, riconosciuto da tutti gli Stati di quel tempo.

10 – Riduzione dell'intervento dello Stato e il ruolo della cittadinanza attiva

E' di tutta evidenza che occorre non solo gestire in modo parsimonioso e secondo procedure snelle le risorse degli enti pubblici, ma altresì ridurre all'essenziale la sfera di intervento della mano pubblica, affidando a soggetti privati buona parte della gestione dei beni demaniali. Nessuna attività deve essere gestita dalla pubblica amministrazione, se essa può essere meglio

gestita da privati, siano esse imprese, o associazioni della società civile.

Per quanto riguarda i servizi di pubblica utilità, vanno ricercate forme di gestione non monopolistiche, o altre forme di gestione che prevedano il diretto coinvolgimento dell'associazionismo, espressione della cittadinanza attiva.

Infatti, è propria delle tradizioni di tutte le comunità liguri, la presenza, senza soluzione di continuità nei secoli, di una fitta rete di libere associazioni che si sono mostrate capaci di gestire anche servizi professionalmente ed organizzativamente complessi. Ad esse potrà essere affidata, in tutto o in parte, anche la gestione dei beni culturali, la valorizzazione delle culture locali e delle tradizioni, la gestione degli ambienti naturali, dei centri d'istruzione, dei servizi sanitari o assistenziali, dei beni demaniali e di quant'altro possa esser utile affidare ad una **governance** basata sulla rete delle associazioni di volontariato.

Se retto e guidato da norme adeguate, il cosiddetto Terzo Settore, ha mostrato di saper gestire bene servizi che generano profitti scarsi o nulli, o che richiedono una dedizione personale, non sempre reperibile sul mercato, nonché il rispetto di codici di comportamento altamente etici, o la disponibilità nel farsi carico di una elevata responsabilità individuale ed associativa.

Il Terzo Settore può contribuire a rendere più economiche le gestioni di servizi oggi affidati agli apparati pubblici, aiutando così il riassetto degli equilibri di bilancio sia dal lato della spesa, sia dal lato della ricerca di nuove fonti di entrate, radicando nel corpo della società il valore del servizio svolto a favore della collettività. Comunque sarà compito dei Sindacatori colpire quei comportamenti che siano in contrasto con questo aureo principio.

11 - Iniziativa legislativa popolare e referendum

Il pieno riconoscimento statutario del ruolo della cittadinanza attiva emerge con evidenza attraverso il riconoscimento dell'iniziativa legislativa popolare e dei referendum, tanto quelli abrogativi quanto quelli propositivi. I referendum non debbono essere intesi come delle occasioni per contrapporre la società civile alla società politica, ma come una forma di partecipazione volta alla tutela di diritti inalienabili, o alla scelta di indirizzi o di opere pubbliche sulle quali esistano giudizi diversi sia tra i cittadini sia tra le istituzioni.

Anche le leggi ordinarie e le leggi speciali devono essere sottoposte al giudizio del Popolo tramite referendum, oltre che le disposizioni sulle quali sia richiesta la procedura referendaria da parte di 5000 elettori, oppure da parte di tre Magnifiche Comunità. Il referendum sarebbe anche necessario anche per approvare le disposizioni dei liberi Comuni, o della Città Metropolitana, su richiesta di un numero adeguato di cittadini che abbiano diritto di voto, secondo le modalità previste nei singoli Statuti.

12 - Le tappe della contrattazione politica

E' evidente che una trasformazione così profonda e in senso autonomista delle istituzioni del genovesato non può avvenire che per tappe, sicché occorre ritenere che i principi e i nuovi ordinamenti qui proposti non possano essere realizzati fin da subito nella loro completezza. Appare del tutto naturale che si debba procedere per gradi, attraverso successivi compromessi con le sedi decisionali nazionali, suggeriti di volta in volta dal concreto operare di chi ha la responsabilità di guidare il processo riformatore.

Tuttavia si ritiene indispensabile, al fine di coinvolgere la popolazione in una materia particolarmente ostica per molti, che il nuovo disegno istituzionale sia chiaro nelle sue linee essenziali fin dal primo momento.

Una **prima tappa** può consistere in una trattativa diretta tra Regione Liguria e Stato italiano, al fine di **ottenere la gestione decentrata di alcuni servizi di pubblica utilità**, senza che ciò comporti modificazioni alle normative costituzionali vigenti. Una **seconda tappa** può consistere nella **approvazione di alcune leggi regionali di particolare ampiezza** che, pur restando all'interno dei principi e delle disposizioni della Costituzione nazionale, introducano elementi di discontinuità nella gestione della cosa pubblica.

Una **terza tappa** può consistere nella ricerca di un **ampio coinvolgimento popolare** sui contenuti dello Statuto a carattere costituzionale della Città Metropolitana, e perciò stesso *speciale*; in tal modo è possibile ottenere quel consenso che costituisce la fonte prima della forza contrattuale delle Autonomie locali nei confronti del Parlamento e del Governo centrale che sono competenti in materia di processi di revisione della Costituzione, di approvazione degli Statuti speciali delle Regioni e del trasferimento di funzioni verso le Regioni e le Città Metropolitane.

13 - I rapporti con le altre Autorità

Per ottenere risultati positivi, determinanti saranno i rapporti che verranno intessuti con le Città Metropolitane di Torino e Milano e con le città portuali del Mediterraneo, nella ricerca di nuovi spazi di mercato. Altrettanto determinanti saranno i rapporti che verranno intessuti con le Regioni marittime del lato settentrionale del Mediterraneo, in particolare con la Catalogna e con la Provenza, oltre che con le loro città portuali, in particolare Siviglia, Valenza, Barcellona e Marsiglia.

Questi rapporti dovranno favorire il potenziamento del sistema portuale ligure e della rete infrastrutturale che ne costituisce il supporto logistico a livello continentale, ma anche consentire al *made in Italy* di affermarsi nei Continenti d'Oltremare. Solo così si consentirà al sistema portuale del sud Europa di reggere il confronto con i porti europei dei Mari del Nord, che

dispongono di poteri e risorse ben più ampi e già oggi dispongono di alti livelli di produttività, efficienza e forza contrattuale.

I rapporti con le Autonomie dei Paesi dell'Unione Europea saranno del tutto liberi da condizionamenti regionali, le cui sedi decisionali dovranno essere sono informate degli accordi sottoscritti con le città delle rive meridionali e orientali del Mediterraneo, e degli obblighi che ne conseguono, dovranno essere comunicati ai Governi di riferimento, per ottenerne il consenso preventivo, stante la riserva statutale in materia di relazioni internazionali.

14 - Nota metodologica

Nella stesura del testo dello Statuto *speciale* di Costituzione della Città Metropolitana di Genova, che segue in calce, si è scelto un lessico tratto dalle antiche tradizioni politiche preunitarie della Repubblica di Genova; da quel lessico sono stati appunto attinti termini che vengono a descrivere i nuovi organi delle Autonomie, quali Governatore generale, Assemblea Generale delle Autonomie, Sindacatori, Genovesato, Governatore, Diete, Liberi Comuni, Magnifiche Comunità.

Inoltre, vengono proposte, a titolo indicativo, quali possibili dimensioni territoriali delle competenze dei nuovi organi, delle ripartizioni che corrispondono ad accorpamenti di interessi, culture e tradizioni che si ritiene abbiano radici profonde nella storia delle Comunità del Genovesato e che comunque dovranno essere verificate attraverso il diretto coinvolgimento delle popolazioni interessate. Per quanto riguarda il termine *speciale* esso viene usato per connotare lo Statuto ed alcune leggi di rilevanza costituzionale e che quindi richiedono una maggioranza qualificata e/o un referendum confermativo.

STATUTO SPECIALE DI COSTITUZIONE PREAMBOLO

Noi, Genti del Genovesato, consapevoli di comporre un Popolo antico la cui vita e la cui storia sono parti integranti e significative della Nazione italiana,

**ci diamo questo Statuto speciale di Costituzione della Città Metropolitana
a solenne fondamento della sua inviolabile Autonomia**

Nelle realizzazione del proprio inalienabile diritto all'autogoverno, il Popolo del Genovesato si ispira ai seguenti principi di regolazione e criteri di organizzazione:

- 1- le istituzioni dell'autogoverno, quali espressioni politiche dell'Identità del Popolo ligure, detengono i poteri e svolgono le funzioni che promanano dal presente Statuto, nel quadro dell'unità dello Stato italiano e del processo di formazione dell'Unione Europea, cui si intende essere partecipi;
- 2- nell'esercizio stesso della democrazia, le istituzioni dell'autogoverno contribuiscono a rafforzare le libertà e i diritti individuali e collettivi, concorrono a promuovere l'affermazione della personalità di ciascuno e la crescita della qualità della vita per tutti coloro, uomini e donne, che vivono, risiedono e lavorano nel Genovesato;
- 3- l'ordinamento istituzionale segue i criteri della graduazione dell'autorità e della differenziazione delle funzioni, rispettando e garantendo l'autonomia delle differenti Comunità territoriali in cui la Città Metropolitana si articola e improntando i reciproci rapporti allo spirito di una vicendevole collaborazione; ai cittadini è consentito tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge e, in base al principio di sussidiarietà, alle sedi istituzionali non vengono conferite funzioni che possano essere svolte dalla libera iniziativa individuale o di gruppo;
- 4- la titolarità delle funzioni pubbliche viene ripartita tra le diverse istituzioni dell'autogoverno regionale e locale, secondo il criterio della vicinanza agli interessi dei cittadini; le rispettive Autonomie sono pertanto istituite secondo criteri di omogeneità e di adeguatezza ai compiti che sono chiamate a svolgere;
- 5- per il più ampio principio della certezza del diritto, le norme della Città Metropolitana sono improntate a linearità, chiarezza e comprensibilità e sono suscettibili di riduzioni e semplificazioni periodiche al fine di preservare coerenza, organicità e piena validità all'intero ordinamento;
- 6- la cittadinanza attiva e le forme associative che ne scaturiscono fanno parte delle Autonomie solennemente riconosciute dalla Regione Liguria nel presente Statuto; a garanzia della loro Autonomia, gli atti delle Comunità locali non possono essere sottoposti a controlli preventivi di legittimità e di merito da parte della Regione Liguria o dello Stato;
- 7- l'ordinamento costituzionale assicura snellezza, rapidità ed efficienza alla attività amministrativa che è a fondamento di un corretto rapporto tra istituzioni e società; è riconosciuto il diritto al risarcimento dei cittadini e delle imprese a causa del protrarsi di un procedimento pubblico oltre ogni ragionevole durata.

Le condizioni e le forme proprie dell'Autonomia del Popolo della Città Metropolitana, contenute nel presente Statuto speciale di Costituzione, sono deliberate dal Assemblea del Popolo a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Lo Statuto speciale è quindi trasmesso allo Stato italiano dal Governatore per essere adottato con legge costituzionale dello Stato italiano.

In piena osservanza di tali principi e criteri, deliberiamo pertanto il testo di questo

Statuto speciale di Costituzione

Titolo I

Disposizioni generali

articolo 1

1. La Città Metropolitana di Genova è l'istituzione che esprime l'identità del suo Popolo e ne organizza politicamente l'autogoverno.
2. I poteri della Città Metropolitana emanano dalla Costituzione italiana e dal presente Statuto, approvato dal Popolo del Genovesato.
3. Gli organi della Città Metropolitana svolgono i compiti al servizio della collettività loro assegnati dal presente Statuto.

articolo 2

1. I confini originari della Città Metropolitana sono quelli effettivi alla data di entrata in vigore del presente Statuto.
2. Una apposita legge del Assemblea generale approvata a maggioranza dei suoi componenti, fissa le procedure e le garanzie per l'incorporamento di comuni di altre regioni, o per consentire a comuni compresi nella Città Metropolitana di incorporarsi in altre Autonomie. La decisione finale, in ordine a tali variazioni territoriali, va comunque approvata con specifico referendum popolare, a maggioranza dei voti validamente espressi, da parte della comunità locale interessata.
3. Il territorio della Città Metropolitana si ripartisce nelle Magnifiche Comunità di Recco, Rapallo, Chiavari, Lavagna, Sestri Levante, Cogoleto, Busalla, Torriglia e Masone.
4. Liberi Comuni e Magnifiche Comunità, nonché ogni altra Istituzione territoriale prevista dal presente Statuto, sono espressioni tutte delle comunità locali della Città Metropolitana.
5. La città di Genova è la capitale ufficiale della Città Metropolitana e sede ordinaria degli organi di questa.
6. Il libero Comune di Genova può essere ripartito in Sestieri urbani e Delegazioni comunali dotati di proprie Autonomie e investiti dei correlativi compiti nello spirito del presente Statuto.

articolo 3

1. La lingua ufficiale della Città Metropolitana è l'italiano.
2. La Città Metropolitana promuove l'uso e la salvaguardia degli idiomi e delle parlate liguri, quali espressioni dello spirito della grande varietà delle comunità, adottando le misure necessarie per la loro conservazione ed assicurando l'insegnamento della storia, della cultura e delle tradizioni locali.

Articolo 4

1. La bandiera della Città Metropolitana è lo storico vessillo di San Giorgio, composto dalla croce rossa in campo bianco.
2. Le altre istituzioni si dotano di propri vessilli e insegne.

articolo 5

1. Una legge quadro del Assemblea generale, approvata dalla maggioranza assoluta dei suoi membri, fissa i criteri di ripartizione territoriale e di assetto istituzionale della Città Metropolitana, nonché delle loro eventuali variazioni, in accordo con il presente Statuto, nella piena garanzia dell'Identità e dell'Autonomia delle Comunità locali che ne fanno parte integrante e significativa.

2. Apposite leggi del Assemblea Generale, approvate a maggioranza assoluta dei suoi componenti, regolano l'organizzazione delle forme di cooperazione con la Regione Liguria e le altre Regioni contermini, nell'ambito dello Stato italiano, e con la Provenza, nell'ambito dell'Unione Europea, in accordo con le leggi della Francia.

3. Una legge speciale del Assemblea Generale, approvata a maggioranza dei suoi componenti, fissa le procedure e le garanzie delle deleghe dei compiti assegnati, e le loro eventuali variazioni, da parte della Regione ai Liberi Comuni, alle Magnifiche Comunità, senza alcuna complicazione di funzioni e con precise individuazioni delle rispettive responsabilità.

articolo 6

1. Agli effetti del presente Statuto, sono cittadini del Genovesato e godono del correlativo *status* tutti i cittadini italiani e dei Paesi dell'Unione europea che, in accordo con le leggi del rispettivo Stato, abbiano la loro residenza nei Liberi Comuni della Città Metropolitana.

2. Godono altresì dello *stesso status* i cittadini italiani residenti all'estero che mantengano la loro residenza in uno dei Liberi Comuni, e i discendenti dei cittadini trasferitisi all'estero, purché mantengano la residenza in uno dei Liberi Comuni, o che confermino tale condizione presso i Consolati d'Italia, così come tutti coloro che sono nati nei Liberi Comuni della Città Metropolitana e vi sono residenti.

articolo 7

1. I cittadini della Città Metropolitana sono titolari dei diritti e dei doveri fondamentali garantiti e contemplati dalla Costituzione e dai solenni documenti in proposito dell'Unione Europea, nonché di quelli contemplati da questo Statuto *speciale* di Costituzione.

2. I cittadini della Città Metropolitana hanno il dovere e il diritto di concorrere alla spesa pubblica secondo la propria capacità contributiva.

La pubblica autorità ha l'obbligo di mantenere equa ed equilibrata la pressione tributaria, nel rispetto dei diritti della persona e della libera iniziativa.

Titolo II

La Città Metropolitana

Capitolo I – Le competenze

articolo 8

La Città Metropolitana ha competenza esclusiva sulle materie seguenti, nel rispetto degli imprescindibili interessi della Comunità Europea, della Comunità nazionale o di altre Comunità regionali.

- 1.** L'organizzazione della sua Autonomia e l'assetto delle correlative istituzioni, secondo i principi e criteri del presente Statuto.
- 2.** Il patrimonio storico, artistico, monumentale, archeologico, paesaggistico e documentario localizzato sul suo territorio e le culture delle Comunità del Genovesato.
- 3.** Gli archivi, le biblioteche, i teatri, i musei, le emeroteche, le accademie e gli altri centri culturali che amministrano dei giacimenti culturali localizzati sul territorio della Città Metropolitana.
- 4.** La promozione e l'organizzazione di attività culturali di ambito locale. La polizia locale, urbana e rurale. L'istruzione artigiana e professionale.
- 5.** L'organizzazione del territorio, l'urbanistica, la tutela ambientale e dell'ecosistema di ambito locale.
- 6.** La protezione della montagna, dei boschi, dei pascoli, nonché le disposizioni speciali volte a favorire le aree situate ad alta quota.
- 7.** I fiumi, i canali e le acque che scorrono sul territorio ligure, le acque minerali, le acque termali e sotterranee.
- 8.** Il turismo, l'industria alberghiera, la caccia e la pesca.
- 9.** Le fiere e i mercati.
- 10.** Le miniere, le cave e le torbiere.
- 11.** Le opere pubbliche che non abbiano una qualificazione di interesse generale da parte dello Stato.
- 12.** La viabilità e le strade che si sviluppano nei territori della Liguria.
- 13.** I porti, gli eliporti, gli aeroporti, le ferrovie a carattere regionale, i servizi meteorologici, le opere idrauliche, i canali di irrigazione, le acque che scorrono nel suo territorio.
- 14.** L'energia elettrica e le risorse energetiche.
- 15.** I trasporti terrestri, marittimi, aerei e le comunicazioni telematiche.
- 16.** Le attività produttive e i servizi alla produzione e in genere la disciplina dell'organizzazione del commercio, delle attività industriali e agricole, della tutela e sicurezza del lavoro, nel rispetto delle normative dell'Unione Europea e dello Stato italiano.
- 17.** La sanità, l'igiene, la produzione farmaceutica localizzata nell'ambito regionale, la tutela dell'alimentazione e il controllo delle sostanze alimentari, in accordo con le normative dello Stato italiano.

- 18.** L'assistenza verso i giovani, gli anziani, nonché la beneficenza pubblica. Il sostegno del volontariato e di ogni altra forma di cittadinanza attiva, ovvero di partecipazione democratica.
- 20.** La tutela dei minori, nel rispetto della legislazione dello Stato italiano.
- 21.** Lo sport, il tempo libero e la qualità della vita.
- 22.** La promozione e la disciplina dell'accoglienza, dell'inserimento e dell'integrazione degli immigrati extra comunitari, nel rispetto delle normative dell'Unione Europea e dello Stato italiano. La pubblicità, gli spettacoli, i casinò ed i giochi d'azzardo.
- 23.** La statistica d'interesse della Città Metropolitana.
- 24.** I rapporti con gli ordinamenti delle Autonomie degli Stati dell'Unione Europea.
- 25.** Ogni altra materia non espressamente attribuita in esclusiva competenza ad organi della Unione Europea, o dello Stato italiano, applicando in maniera congrua e coerente i principi di sussidiarietà e distinzione nella assegnazione dei compiti e nella graduazione dell'autorità.

Capitolo II – Gli organi della Città Metropolitana

articolo 9

1. La Città Metropolitana, nelle materie di esclusiva competenza, provvede, mediante *leggi* dell'Assemblea generale, mediante le *direttive* della Dieta, per il coordinamento esecutivo e amministrativo, e *mediante ordinanze* operative del Governatore generale.

2. Lo Stato, quando ritenga che una legge della Città Metropolitana ecceda la competenza della Regione Liguria, può, con deliberazione delle proprie assemblee legislative, promuovere la questione di legittimità costituzionale davanti alla Corte Costituzionale entro novanta giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della legge.

3. Quando la Città Metropolitana, un Libero Comune o una Magnifica Comunità ritengano che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato italiano o della Regione Liguria invada la propria competenza, può, con deliberazione della rispettiva assemblea, sollevare la questione di legittimità costituzionale davanti alla Corte Costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale

articolo 10

1. Sono organi della Città Metropolitana :
1. L'Assemblea Generale del Popolo
 2. Il Governatore del Popolo

3. La Dieta

4. I Sindacatori.

2. Le leggi *speciali* della Città Metropolitana disciplinano il funzionamento di detti organi in accordo con il presente Statuto *speciale* di Costituzione.

3. E' incompatibile l'appartenenza a più d'uno dei suddetti organi.

Capitolo III – L'Assemblea Generale

Articolo 11

1. L'Assemblea Generale, quale organo rappresentativo dell'intero Popolo, è titolare della potestà legislativa, sovrintende alla raccolta e all'aggiornamento delle regole consuetudinarie aventi valore di legge, esamina e approva i bilanci e i rendiconti consuntivi finanziari e patrimoniali presentati annualmente dal Governatore Generale, fissa per legge i tributi, sollecita e controlla l'azione di Governo e quella amministrativa della Dieta ed esercita tutte le altre competenze che gli sono attribuite dal presente Statuto.

2- L'Assemblea Generale è inviolabile.

3. L'Assemblea Generale ha sede ordinaria a Genova, ma può tenere le proprie riunioni nelle sedi delle Magnifiche Comunità.

articolo 12

1. L'Assemblea Generale è eletta a suffragio universale per un quinquennio, secondo le modalità contemplate dalla legge elettorale approvata dall'Assemblea generale a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

2. Il sistema elettorale assicura una adeguata rappresentanza alle varie Magnifiche Comunità. I membri dell'Assemblea, nell'esercizio delle loro funzioni, sono inviolabili.

3. L'Assemblea Generale elegge nel proprio seno il suo Presidente ed articola la sua attività legislativa, conoscitiva, ispettiva e di controllo in sede di Assemblea generale e in sede di apposite Commissioni.

Capitolo IV – Il Governatore Generale

Articolo 13

1. Il Governatore Generale rappresenta la Città Metropolitana, esercita la potestà di Governo, nomina e revoca gli Assessori che compongono la Dieta sino ad un massimo di 5 membri, conferendo loro specifiche deleghe, e presiede le riunioni collegiali della Dieta.

2. Il Governatore Generale illustra annualmente all'Assemblea Generale i bilanci e i rendiconti consuntivi finanziari e patrimoniali deliberati dalla Dieta, prima della loro presentazione all'Assemblea generale per la definitiva approvazione.

3. Il Governatore Generale presenta all'Assemblea Generale i disegni di legge collegialmente deliberati dalla Dieta.

4. Il Governatore generale viene eletto a suffragio universale congiuntamente all'Assemblea generale per un periodo di cinque anni, secondo le modalità contenute dalla legge elettorale approvata dall'Assemblea generale a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

5. Le dimissioni del Governatore generale comportano lo scioglimento dell'Assemblea Generale e l'indizione di nuove elezioni per rinnovare simultaneamente entrambi gli organi.

Capitolo V – La Dieta

Articolo 14

1. La Dieta in via collegiale, o per delega presidenziale ai singoli Assessori, esercita le funzioni di superiore coordinamento delle attività di servizio prestate dalle pubbliche amministrazioni regionali nel perseguimento degli indirizzi di Governo, sovrintende al controllo di gestione dell'attività amministrativa volta, in via diretta o strumentale, all'esecuzione degli orientamenti programmatici e dei disegni di sviluppo collegialmente definiti.

2. La Dieta stende e delibera annualmente i bilanci e i rendiconti consuntivi finanziari e patrimoniali e stende annualmente una nota dettagliata della pubblica spesa diretta ed indiretta, indicando il suo rapporto percentuale rispetto al corrispondente Prodotto Lordo, nonché una nota dettagliata del pubblico indebitamento, con riferimento al corrispondente reddito pro-capite sia a livello della Città Metropolitana sia a livello delle singole Magnifiche Comunità.

3. L'attività tutta dell'Amministrazione della Città Metropolitana è disciplinata da appositi regolamenti deliberati dalla Dieta. L'azione amministrativa è improntata ai principi di imparzialità ed effettività, di buon andamento e trasparenza, procede secondo il metodo del perseguimento degli obiettivi previsti unitamente alla valutazione dei risultati ottenuti, si conforma ai criteri di efficacia e di efficienza, rapidità e ragionevolezza, valorizza le risorse umane a sua disposizione mediante incentivazione e gratificazione delle capacità e degli esiti, mirando alla tutela dei diritti dei cittadini.

4. Una apposita legge dell'Assemblea Generale, approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, fissa il numero degli Assessori e stabilisce tassativamente gli uffici la cui copertura, secondo il sistema delle *spoglie*, può avvenire per nomina diretta da parte del Governatore generale nel corso del suo mandato. Tale nomina cessa improrogabilmente al completamento del mandato, o per revoca ed eventuale sostituzione della persona all'uopo scelta.

Capitolo VI – I Sindacatori

Articolo 15

1. Poiché ogni provvedimento discrezionale deve essere corredato da una congrua motivazione, é diritto del cittadino accedere agli atti amministrativi e ai documenti anche durante i procedimenti. Ogni procedimento amministrativo deve essere concluso in termini brevi e tassativi.

2. I Sindacatori sono i garanti dei diritti dei cittadini e hanno potestà di inquisire sull'attività degli Amministratori e dei dipendenti di tutti gli organi della Città Metropolitana, delle Magnifiche Comunità' e dei Liberi Comuni.

3. Una *legge speciale*, approvata dal Assemblea generale a maggioranza assoluta dei suoi componenti fissa le competenze dei Sindacatori in attuazione delle garanzie contemplate nel presente Statuto.

4. Con apposite leggi approvate dall' Assemblea Generale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, vengono stabilite le norme sui procedimenti disciplinari per violazione dei doveri di ufficio e sulle sanzioni direttamente conseguenti all'accertamento della responsabilità in sede civile, amministrativa, o penale, la cui applicazione è rimessa alla Dieta.

Titolo III – Le autonomie

Capitolo I - Le Magnifiche Comunità

art. 16 . Le Magnifiche Comunità assumono i compiti ed svolgono le funzioni loro assegnate dai Comuni componenti la Magnifica Comunità; ad essi si sommano i compiti e le funzioni delegati dalla Città Metropolitana e dalla Regione Liguria.

art. 17. Con legge regionale, su proposta delle rispettive assemblee comunali e con il consenso della maggioranza della popolazione di ciascun Libero Comune, con legge approvata dal Assemblea regionale a maggioranza dei suoi componenti, possono essere istituiti nuovi Liberi Comuni, e mutati confini e denominazioni di quelli esistenti e delle Magnifiche Comunità.

Capitolo II – I Liberi Comuni

art. 18. E' attribuita ai Liberi Comuni la generalità delle funzioni regolamentari e amministrative, anche nelle materie nelle quali la Città Metropolitana ha potestà legislativa. Sono fatti salvi compiti e funzioni espressamente attribuiti in via esclusiva dallo Stato a Province e Comuni, di cui vengono automaticamente investiti le Magnifiche Comunità e i Liberi Comuni per meglio rispondere alle esigenze della collettività. A tutte questi

compiti e funzioni si sommano quelli appositamente delegati dalla Regione ai sensi del presente Statuto.

Capitolo III - Il Magnifico Consorzio del Porto

Il Consorzio Autonomo del Porto di Genova ha il mandato di amministrare le risorse attribuitegli da leggi nazionali, regionali e della Città Metropolitana, di eseguire la realizzazione delle opere portuali ordinarie e straordinarie decise dall'Assemblea Generale del Consorzio, nonché di eseguire la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere esistenti entro l'ambito portuale, di assicurare la gestione dei servizi marittimi portuali, di promuovere il coordinamento e il miglioramento di tutti i servizi che si svolgono in ambito portuale, e di regolamentare ogni genere di prestazione di lavoro che si svolge in ambito portuale

Titolo V - L'iniziativa legislativa popolare

articolo 19

1. L'iniziativa delle leggi regionali appartiene a ciascun componente del Assemblea Generale mediante una proposta presentata da almeno da 3000 cittadini aventi diritto di voto, e un progetto di legge redatto in articoli.

2. Disegni di legge redatti in articoli, possono essere presentati al Assemblea Generale, dal Governatore Generale, previa deliberazione della Dieta. La Dieta o cinque liberi Comuni, possono proporre al Assemblea Generale un progetto di legge redatto in articoli.

3. A metà legislatura, l'Assemblea Generale delibera con adeguata motivazione sull'iter amministrativo e legislativo dei progetti e dei disegni di legge presentati. Oltre ai casi di referendum popolare confermativo, espressamente contemplato dal presente Statuto, devono essere e sottoposte a referendum popolare abrogativo le leggi regionali, quando lo richiedono almeno 1200 cittadini aventi diritto di voto, oppure almeno quattro Magnifiche Comunità, o quindici Liberi Comuni.

4. Non è ammesso referendum abrogativo per le leggi tributarie e di bilancio. Non si procede a referendum confermativo e abrogativo, quando la legge è stata approvata dal Assemblea Generale a maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti, salvo che per il referendum contemplato nella procedura di approvazione del presente Statuto della Regione Liguria.

5. E' indetto referendum popolare propositivo per approvare un disegno di legge di iniziativa popolare se è presentato da almeno 3000 elettori, tranne quando l'Assemblea generale non abbia già deliberato su di esso.

6. I referendum confermativi, propositivi e abrogativi producono i loro effetti se hanno ottenuto la maggioranza dei voti validamente espressi quale sia stata la partecipazione al voto degli aventi diritto. L'esito referendario è reso esecutivo mediante apposita ordinanza del Governatore generale.

7. Le forme e i termini per le consultazioni popolari referendarie sono regolate con legge regionale.

Titolo VI – Disposizioni finanziarie

articolo 20 – L'autonomia finanziaria e impositiva

L'Autonomia finanziaria e impositiva è elemento costitutivo dell'Autonomia della Città Metropolitana, della Magnifiche Comunità e dei Liberi Comuni.

1. Lo Stato italiano e la Regione Liguria sostengono separatamente le spese relative ai compiti loro propri; si avvalgono pertanto del gettito dei rispettivi tributi erariali e regionali.

2. L'autonomia impositiva della Città Metropolitana discende dalle materie di sua esclusiva competenza, la Città Metropolitana stabilisce per legge l'assunzione e la riscossione dei vari tributi.

3. Per i tributi competenza, il prelievo fiscale è effettuato separatamente dallo Stato italiano, dalla Regione Liguria e dalla Città Metropolitana.

4. Nel caso di esercizio da parte della Regione Liguria di compiti e funzioni delegati da parte dello Stato italiano, le spese relative rimangono a carico dello Stato mediante appositi trasferimenti di risorse che devono essere stabiliti nella legge di delegazione.

5. Norme costituzionali nazionali, sentito il coordinamento delle Regioni, contemplano tributi erariali fatti oggetto di riparto tra lo Stato e le Regioni, fissando le quote di ripartizione dei relativi gettiti.

6. I tributi oggetto di riparto sono percepiti dallo Stato saranno devoluti trimestralmente alla Regione Liguria per le quote di sua pertinenza. Una quota delle entrate fiscali dello Stato e una quota di ciascuna regione, fissate da norme costituzionali nazionali, costituiscono il Fondo di compensazione che deve essere ripartito tra le Regioni in modo da equilibrare le differenze di possibilità economico finanziarie e a promuoverne la espansione economico sociali.

7. una legge speciale della Regione Liguria, approvata a maggioranza dei suoi componenti, stabilisce i contributi regionali oggetto di riparto tra Regione Liguria, Magnifiche Comunità e Liberi Comuni, fissando le rispettive quote di ripartizione del relativo gettito.

8. I tributi oggetto di riparto sono percepiti dalla Regione Liguria e devoluti trimestralmente alle istituzioni dell'autogoverno locale per le quote di loro pertinenza.

articolo 21 – Il pareggio dei bilanci

1. E' fatto obbligo alla Città Metropolitana, alle Magnifiche Comunità e ai Liberi Comuni di approvare bilanci che non prevedano disavanzi contabili, pena la loro invalidazione.

Articolo 22 – Il patrimonio

1. Il patrimonio della Città Metropolitana è costituito dai beni che possiede al momento della promulgazione del presente Statuto e dai beni acquisiti successivamente.
2. La protezione, la conservazione e l'amministrazione del patrimonio della Città Metropolitana sono regolate da leggi speciali.
3. La Città Metropolitana fa proprio il divieto di doppia imposizione anche per i tributi regionali nei confronti di altre Regioni.

Articolo 23 – Le entrate

Le entrate della Città Metropolitana sono costituite da:

1. tributi e sovra tariffazioni decisi dall' Assemblea Generale;
2. tributi attribuiti dallo Stato;
3. quote di tributi o di entrate erariali comunque denominate, inclusi i monopoli fiscali;
4. canoni della gestione dei propri beni,
5. trasferimenti derivanti da fondi perequativi nazionali;
6. altri eventuali trasferimenti a carico del bilancio dello Stato;
7. emissione di titoli di debito e ricorso al credito;
8. rendimenti del patrimonio della Regione;
9. entrate di qualsiasi natura, donazioni e sovvenzioni da parte di privati o altre istituzioni;
10. multe e sanzioni pecuniarie.

Articolo 24 – I tributi

1. Le entrate tributarie, le sovra tariffazioni e qualsiasi altra entrata sono determinate da leggi regionali, purché non in contrasto con le leggi dello Stato.
2. Le leggi di accertamento e riscossione dei tributi riconoscono e sono osservanti dei diritti della persona e della libera iniziativa economica, assicurando l'efficienza e l'equità del prelievo e dell'azione amministrativa.
3. La Regione non può istituire dazi di importazione, o di esportazione, o di transito tra le Regioni, né può adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, né limitare il diritto dei cittadini di esercitare in qualunque parte del territorio nazionale e dell'Unione Europea la professione, l'impiego e il lavoro.

Articolo 25 – Altre entrate

1. La Città Metropolitana può emettere titoli di debito pubblico per investimenti finalizzati alla creazione di beni, servizi e infrastrutture a favore delle comunità amministrate.
2. Le dimensioni finanziarie e le caratteristiche delle emissioni sono stabiliti in accordo con la Regione Liguria e con la Banca d'Italia.

3.La Regione riconosce il principio di solidarietà tra le Regioni e negozia con l'ordinamento dello Stato i criteri perequativi della ripartizione del fondo nazionale di solidarietà e di ogni altro fondo finalizzato al riequilibrio economico e territoriale tra le Regioni.

Articolo 26 – Bilanci preventivi e rendiconti consuntivi

1.I bilanci della Città Metropolitana e i rendiconti consuntivi finanziari e patrimoniali deliberati collegialmente dalla Dieta, sono presentati dal Governatore all' Assemblea Generale per la loro approvazione.

2.I bilanci preventivi sono redatti secondo il criterio del disegno strategico finalizzato al mantenimento e al miglioramento della competitività del sistema economico regionale e sulla base del rilevamento puntuale dei bisogni e delle previsioni di investimento delle Magnifiche Comunità e degli enti pubblici strumentali.

Titolo VI I– Revisione dello Statuto

Articolo 26 - La revisione del presente Statuto può essere effettuata con legge *speciale* approvata dal Assemblea generale con la stessa procedura di approvazione del presente Statuto *speciale* di Costituzione.

Disposizioni Transitorie

.....
.....

Alla stessa data in cui il presente Statuto speciale di Costituzione entra in vigore, le leggi nazionali e regionali in contrasto con le sue disposizioni sono interamente abrogate.